



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE". PROPOSTE.

Le proposte riguardano:

a) la previsione: 1) per i contratti sopra la soglia comunitaria, di un secondo quotidiano a diffusione locale su cui pubblicare gli avvisi e i bandi; 2) per gli appalti di lavori di importo superiore a 500 mila euro, delle stesse forme di pubblicità dei contratti sopra la soglia comunitaria ;

b) la pubblicità di alcune informazioni in materia di appalti di lavori;

c) l'individuazione del soggetto responsabile nell'applicazione della normativa.

Proposte:

a) poiché l'obiettivo di fondo delle norme sulla pubblicità degli appalti è quello di garantire la massima trasparenza dei bandi di gara, al fine di assicurare una maggiore conoscibilità degli atti amministrativi appare opportuno prevedere: a) per i contratti sopra la soglia comunitaria, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi su un secondo quotidiano a maggiore diffusione locale; b) per gli appalti di lavori di importo superiore a 500 mila euro, le stesse forme di pubblicità dei contratti sopra la soglia comunitaria;

b) considerando l'opportunità di evitare zone di opacità in alcuni aspetti dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione per i quali è avvertita dall'opinione pubblica l'esigenza della massima trasparenza, si ritiene necessario conservare gli attuali obblighi di pubblicità sui giornali quotidiani di alcune fattispecie di particolare interesse relative agli appalti di lavori. Si propone, pertanto, di introdurre nel Decreto legislativo l'obbligo di pubblicazione sui giornali quotidiani degli avvisi: 1) di aggiudicazione; 2) di ultimazione dei lavori; 3) di effettuazione del collaudo; 4) dell'importo finale del lavoro; 5) delle ragioni del maggior importo nei casi in cui esso superi di più del 20 per cento l'importo di

aggiudicazione e/o del ritardo superiore a sei mesi rispetto al tempo fissato; 6) delle decisioni sull'eventuale contenzioso tra imprese ed amministrazioni;

- c) valuti il Governo l'opportunità di conservare l'obbligo per le amministrazioni, introdotto dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 166/2002, di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità tramite il responsabile del procedimento "il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità" previste dalla normativa, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

Roma, 13 febbraio 2006